



Comune di Gaeta
Provincia di Latina



CONTRATTO

Lavori di allestimento, comprensivi di fornitura e montaggio per la messa in esercizio di una fontana artistica, della rotatoria di Piazza della Libertà/Corso Cavour e di riqualificazione dell'intera area - C.I.G. 62509753C1.

Importo lavori: Il prezzo complessivo di € 117.558,10, così suddiviso: quanto ad € 106.871,00 per lavori, più IVA al 10% per € 10.687,10, (di cui 5.000,00 quali oneri per la sicurezza).

Ditta: Impresa Gino Di Cesare Costruzioni e Manutenzioni SRL, con sede legale a Roma (RM), Via Cameria, n. 10 – 00179 - P. I.V.A. 13307651003 – REA n. RM - 1437398 – ginodicesare@arubapec.it

Rep. n. 58/2015 del 21/12/2015

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici il giorno ventuno del mese di dicembre in Gaeta e nella Residenza Comunale ubicata in P.za XIX Maggio, n. 10

AVANTI DI ME

Dr. Luigi Pilone, Segretario Generale del Comune di Gaeta, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c del D.lgs. 18-08-2000 n. 267, domiciliato per la mia carica presso la sede comunale, aventi i requisiti di legge,

SONO COMPARSI

Da una parte il Dr. Pasquale Fusco, Dirigente del Dipartimento – Cura, qualità del territorio e sostenibilità ambientale, il quale agisce ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. vo n° 267/2000 per conto del Comune di Gaeta, codice fiscale n. 00142300599, per



gli effetti dell'incarico di cui al Decreto Sindacale prot. n. 5289 del 22/01/2015, che nel contesto dell'atto verrà chiamato per brevità anche "Amministrazione";

Dall'altra il Sig. Di Cesare Williams, nato a Roma (RM) il 20/08/1972, residente a Spigno Saturnia (LT), in Via Giacomo Leopardi, n. 12, DCSWLM72M20H501P, il quale, nella qualità di Amministratore Unico, giusta certificazione acquisita tramite il servizio INFOCAMERE per conto delle Camere di Commercio Italiane doc. n. T197508556 del 10/11/2015, in atti al prot. n. 64079 del 10/11/2015, interviene, agisce e stipula esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Impresa Gino Di Cesare Costruzioni e Manutenzioni SRL, con sede legale a Roma (RM), Via Cameria, n. 10 – 00179 - P. I.V.A. 13307651003.

I predetti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io, Segretario Rogante, sono personalmente certo, rinunciano con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni, come ne hanno facoltà per il disposto dell'art. 48 della legge notarile.

PREMESSO

Che con Determinazione Dirigenziale n. 178/CTA del 12/05/2015, esecutiva ai sensi di legge, l'Amministrazione Comunale approvava la procedura di gara per l'affidamento a procedura aperta, art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa dei lavori di allestimento nell'ambito della rotatoria di Piazza della Libertà/Corso Cavour e di riqualificazione dell'intera area, approvando gli allegati atti della gara e lo schema del contratto;

Che con Determinazione Dirigenziale n. 178/C.T.A. del 12/05/2015, esecutiva ai sensi di legge, l'intervento veniva finanziato al capitolo 3104.01 del Bilancio 2015;

Che l'intervento oggetto del contratto è stato inserito nel Piano Triennale delle OO.PP. con deliberazione C. C. n. 46 del 03/08/2015 al numero progressivo 73B;

Che sulla base delle risultanze di gara, riportate in appositi verbali, allegati alla Determinazione di aggiudicazione definitiva n. 454/C.T.A. del 12/05/2015, è risultato primo nella graduatoria l'Impresa Gino Di Cesare Costruzioni e Manutenzioni SRL avendo offerto il ribasso percentuali pari al 7,39 % , il prezzo complessivo di € 117.558,10, così suddiviso: quanto ad € 106.871,00 per lavori, più IVA al 10% per € 10.687,10, (di cui 5.000,00 quali oneri per la sicurezza);

Che con Determinazione Dirigenziale n. 454/C.T.A. del 12/05/2015, esecutiva ai



Handwritten signature



sensi di legge, l'Amministrazione ha aggiudicato definitivamente l'appalto di che trattasi all'Impresa Gino Di Cesare Costruzioni e Manutenzioni SRL con sede legale a Roma (RM), Via Cameria, n. 10 – 00179 - P. I.V.A. 13307651003;

Che per l'appalto di lavori di cui trattasi si dà atto di quanto segue:

- che è stata acquisita certificazione di regolarità contributiva, DURC, procedura on-line, documento INPS_955625 del 15/09/2015, in atti al prot. n. 68334 del 26/11/2015, da cui risulta che l'Impresa risulta in regola con il versamento dei contributi dovuti ed in corso di validità ai sensi della determinazione dell'AVCP n. 1 del 12/01/2010;
- che l'Amministrazione ha presentato con nota prot. n. 32985 del 05/06/2015 richiesta Comunicazione Antimafia di cui all'art. 87 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., e stabilisce che il contratto si intenderà automaticamente risolto (clausola risolutiva espressa) nell'eventualità che le informazioni fornite risultino positive;
- che sono stati acquisiti con prot. n. 65098 in data 13/11/2015 le Certificazioni del Casellario Giudiziale e la Certificazione dell'Anagrafe delle Sanzioni Amministrative dipendenti da reato, ciò sia per l'Amministratore Unico e la compagine societaria, che per la Società Gino Di Cesare Costruzioni e Manutenzioni SRL, e le stesse attestano che le informazioni di cui all'art. 21 e 39 del T. U. in relazione all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 risultano "nulle";
- che è stato acquisito in data 29/06/2015 tramite il Certificato delle misure di prevenzione dal Tribunale di Frosinone, Sez. Penale, ex art. 38, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 163/2006, per il Rappresentante Legale ed Amministratore della Società Gino Di Cesare Costruzioni e Manutenzioni SRL, e le informazioni fornite risultano negative;
- che è stato acquisito in data 02/09/2015 al prot. n. 46088 il Certificato n. 01439247 – Servizio Inserimento Lavoro Disabili - Roma, di ottemperanza alla Legge n. 68/1999 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, e le informazioni fornite confermano che la Società come sopra costituita ha ottemperato alle norme della suddetta legge;
- che è stato acquisito in data 09/06/2015 il Certificato n. 2659 del Tribunale Ordinario di Roma, Cancelleria Fallimentare, attestante la mancata soggezione della Società come sopra costituita alle procedure concorsuali quali fallimento,



11-9-2015

- liquidazione coatta, concordato preventivo, ovvero di non essere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- che l'Amministrazione Comunale ha acquisito agli atti con prot. n. 46463 del 13/08/2015 la dichiarazione sostitutiva antimafia del Rappresentante Legale della Impresa Gino Di Cesare Costruzioni e Manutenzioni SRL;
 - che l'Amministrazione Comunale ha acquisito agli atti con prot. n. 46463 del 13/08/2015 le dichiarazioni sostitutive di certificazioni relative alla non esistenza di condanne penali, di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti al casellario giudiziale sia per il Rappresentante Legale che per la Impresa Gino Di Cesare Costruzioni e Manutenzioni SRL;
 - che la Società ha prodotto, a garanzia del pieno adempimento degli obblighi contrattuali, cauzione definitiva pari al 50% dell'importo contrattuale, sino alla concorrenza di € 5.570,00, a mezzo di Polizza Fideiussoria n. 0376404429 con scadenza alla data di emissione del certificato del collaudo provvisorio o certificato di regolare esecuzione, rilasciata in data 17/12/2015, dalla Società HDI Assicurazioni SPA – Agenzia di Roma n. 376/R67, in atti al prot. n. 73585 del 18/12/2015, giusta certificazione di qualità ISO 9001:2008 n. SSG 8625 AQ 2019 rilasciata dalla Società di certificazione di ANCCP di Livorno (ACCREDIA), con scadenza il 13/03/2018;
 - che la Società ha presentato polizza assicurativa RCT/CAR (responsabilità civile e per danni di esecuzione, e garanzia di manutenzione) n. 0376404431, Società HDI Assicurazioni SPA – Agenzia di Roma n. 376/R67, in atti al prot. n. 73585 del 18/12/2015, massimale responsabilità civile € 2.000.000,00;
 - che la Società, ha provveduto al pagamento dei diritti di segreteria nell'importo di € 1.040,09, quali spese contrattuali giusto bonifico C. R. O. n. BX8742015A987983160, effettuato in data 17/12/2015, dalla Banca Popolare del Frusinate, in atti al prot. n. 73585 del 18/12/2015;
 - che la Società ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato e nello specifico: IBAN: IT54N03069739811000000004768, Banca Intesa San Paolo Spa e IBAN: IT61W0529714801000010394609, Banca Popolare del Frusinate, e che le persone delegate ad operare su di esso sono il Sig. Di Cesare Williams, DCSWLM72M20H501P, la Sig.ra Cocoluto Maria Grazia,



M. G. Cocoluto

RCCCMGR47R41D843N;

- che sono stati rispettati i termini di cui all'art. 11 comma 10 del D. Lgs 163/2006;

TANTO PREMESSO

Volendosi ora determinare le norme e le condizioni che debbono regolare il lavoro di cui trattasi, tra il Comune di Gaeta e la Società Gino Di Cesare Costruzioni e Manutenzioni SRL come sopra costituita, si conviene e si stipula quanto appresso. La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 1 Oggetto del contratto

Il contratto ha per oggetto l'affidamento dei lavori di allestimento, comprensivi di fornitura e montaggio per la messa in esercizio di una fontana artistica, della rotatoria di Piazza della Libertà/Corso Cavour e di riqualificazione dell'intera area.

Art. 2 Ammontare del contratto

L'importo del contratto, compensato a corpo, è di € 117.558,10, così suddiviso: quanto ad € 106.871,00 per lavori, più IVA al 10% per € 10.687,10, (di cui 5.000,00 quali oneri per la sicurezza).

Essendo il contratto a corpo, (capitolo quarto del Capitolato Speciale di Appalto), si precisa che i richiami ai calcoli di perizia ed alle analisi di prezzo non valgono a snaturare i requisiti tipici del contratto a corpo, poiché il loro valore è meramente indicativo delle modalità di determinazione del prezzo complessivo.

La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell'esercizio di impresa e, pertanto, soggetta all'imposta sul valore aggiunto (DPR n. 633/1972 e s.m.i.) da sommarsi agli importi di cui sopra, a carico dell'Appaltante.

Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, l'Appaltante ha redatto il DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza), parte integrante del presente atto pur se non materialmente allegato; l'Esecutore dovrà proporre all'Appaltante gli adeguamenti che si renderanno necessari in funzione dell'evoluzione dell'esecuzione del contratto. Tali modifiche dovranno essere approvate dall'Appaltante. Resta inteso che il costo relativo alle misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro



M. G. - M. G.

derivanti dalle interferenze delle lavorazioni non può essere modificato.

Art. 3 Variazioni alle prestazioni

In nessun caso l'Esecutore può procedere a variazioni o modifiche delle prestazioni senza la previa autorizzazione dell'Appaltante.

Nei limiti previsti dall'art. 311 DPR n. 207/2010, dall'art. 114 (e dall'art. 132 in esso richiamato) del D. Lgs. n. 163/2006, l'Appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre le variazioni che riterrà opportune per qualsiasi effetto, senza che l'Esecutore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente contratto.

Per le varianti sarà redatto e sottoscritto uno specifico atto di sottomissione.

Inoltre l'Esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'Esecutore e che siano ritenute opportune dall'Appaltante.

Art. 4 Qualità e provenienza di Materiali in genere – Penali

La fornitura e posa in opera dei beni dovrà essere eseguita secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni dettate dall'Appaltante, in modo tale che risponda perfettamente alle condizioni stabilite.

Tutti i materiali dovranno presentare caratteristiche di sicurezza atte ad evitare qualsiasi tipo di danno agli utenti sia fisico che a cose, e comunque così come disposto nel capitolo secondo e terzo del Capitolato Speciale d'Appalto.

I materiali dovranno essere nuovi, delle migliori qualità esistenti in commercio ed essere accettati dal direttore dell'esecuzione (che può coincidere con il responsabile di procedimento).

Quando per determinati materiali è richiesta specificatamente la certificazione ai sensi delle norme UNI, ISO od altro, tali certificazioni dovranno essere presentate all'Appaltante.

L'Esecutore resta comunque totalmente responsabile del buon esito della prestazione, anche per quanto dipende dai materiali stessi, la cui accettazione non pregiudica in nessun caso i diritti dell'Appaltante.

Al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l'Esecutore non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. LUIGI PILONE

COMUNE DI ...
DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

M. G. ...

puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del contratto, obblighi tutti che dovranno essere conformi al capitolato speciale, così come eventualmente integrato dall'offerta tecnica presentata dall'Esecutore in sede di gara, saranno applicate penali nelle misure previste dall'articolo dodici del Capitolato Speciale d'Appalto a cui si rimanda.

Art. 5 Osservanza delle disposizioni di Legge

Al contratto si applicano, nell'ordine, le disposizioni del D. Lgs. n. 163/2006 e del DPR n. 207/2010 e le norme richiamate nell'articolo sesto del Capitolato Speciale di Appalto. Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana.

Ai fini della prevenzione dalle interferenze illecite ed oneri a carico della Stazione Appaltante, così come disposto dall'art. 32 della L. n. 90/2014, si rinvia a quanto stabilito dal protocollo di intesa siglato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ed il Ministero dell'Interno in data 15 luglio 2014, ex allegato "C", commi 1° e 2°, che disciplinano i casi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Il presente contratto si intenderà ope legis risolto (clausola risolutiva espressa) in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite in difformità di quanto disposto dal comma 8, art. 3 L. n. 136/2010. Le disposizioni previste in materia di tracciabilità dalla L. n. 136/2010 si applicano anche in ipotesi di cessione del credito così come precisato nella Determinazione n. 10 del 22/12/2010 dell'ANAC (ex Avcp).

Art. 6 Avvio dell'esecuzione in pendenza della stipulazione del contratto

In pendenza della stipulazione del contratto, l'Appaltante avrà la facoltà di procedere all'avvio dell'esecuzione anticipata, in tutto o anche in parte, e l'Esecutore dovrà dare immediato corso allo stesso, ai sensi dell'art. 302 DPR n. 207/2010, senza che al riguardo l'Esecutore possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta e attenendosi alle indicazioni fornite dal Direttore dell'esecuzione.

In caso di mancata stipulazione del contratto, l'Esecutore non avrà diritto che al pagamento di quanto avesse già predisposto o somministrato, per il rimborso delle relative spese.

Art. 7 Avvio dell'esecuzione del contratto

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. LUIGI PILONE



11-9/2014

Ai sensi dell'art. 153, comma 2, DPR n. 207/2010, richiamato dall'art. 302, comma 7, DPR n. 207/2010, l'avvio dell'esecuzione del contratto avverrà entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto e, nei casi previsti dall'art. 302, comma 2, DPR n. 207/2010, dopo l'aggiudicazione definitiva ed efficace.

Per l'avvio dell'esecuzione del contratto sarà redatto apposito verbale di cui all'art. 304 DPR n. 207/2010, nel giorno che sarà fissato dal Direttore dell'esecuzione; dalla data di esso decorre il tempo utile per l'esecuzione del contratto. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi strumentali all'esecuzione del contratto, l'inizio dell'attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il Direttore dell'esecuzione darà le necessarie istruzioni nel verbale di avvio.

Art. 8 Responsabilità dell'Esecutore circa l'esecuzione del contratto

L'Esecutore è l'unico responsabile dell'esecuzione del presente contratto in conformità alle migliori regole d'arte e della perfetta rispondenza alle condizioni contrattuali tutte. Egli deve effettuare le consegne dei beni a proprio rischio, assumendo a proprio carico le spese di ogni natura. All'atto di ogni consegna l'Esecutore deve presentare all'addetto al ricevimento apposita nota in duplice esemplare, nella quale risultino dettagliatamente indicate specie e quantità dei singoli beni forniti. Una copia, sottoscritta dall'addetto al ricevimento, sarà restituita all'incaricato della consegna dell'Esecutore. La firma per ricevuta della merce non impegna l'Appaltante, che si riserva di comunicare le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni in modo verbale o scritto.

I beni non passano in proprietà dell'Appaltante e quindi l'Esecutore non acquista il diritto al pagamento, fino al rilascio del certificato della verifica di conformità.

In caso di inosservanza alle norme di sicurezza e igiene sul lavoro sarà applicata, per ciascuna infrazione, una somma pari alla sanzione penale comminata anche a titolo di oblazione.

Art. 9 Documenti che fanno parte del contratto

Sono parte integrante del contratto di appalto, anche se non materialmente allegati, oltre al presente Capitolato Speciale d'Appalto, il Capitolato Generale d'Appalto, di cui al D.M. 145/2000 per quanto non in contrasto con il presente capitolato o non previsto da quest'ultimo, e la seguente documentazione:



- a. Il bando di gara;
- b. Il disciplinare di gara;
- c. Relazione tecnica illustrativa;
- d. Computo metrico estimativo;
- e. Documentazione tecnica presentata in sede di gara;
- f. Le polizze di garanzia;
- g. Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed i piani di cui all'art. 131 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..



E' vietata la riproduzione, imitazione e contraffazione per altri contratti estranei al presente, di documenti, disegni, schizzi, modelli, ecc., consegnati all'Esecutore sia in sede di gara sia in corso di esecuzione del contratto.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'Appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Capitolato Speciale d'Appalto - Elenco Prezzi (ovvero modulo in caso di offerta prezzi) - Disegni. Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei Lavori.

L'Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

Art. 10 Termine utile per il compimento del contratto - Penale in caso di ritardo - sospensioni e proroghe

I lavori comprensivi di fornitura e posa in opera dovranno essere completati entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla redazione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

Detto tempo è comprensivo dell'incidenza dei giorni, nella misura delle normali previsioni, di andamento stagionale sfavorevole e per tali giorni non potranno essere concesse sospensioni e proroghe per recuperare i rallentamenti e le soste.

Il contratto si intende ultimato quando tutti i beni siano stati consegnati e assemblati e i lavori di allestimento siano stati completati.

L'ultimazione della prestazione, in conformità a quanto previsto all'art. 309, comma

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. LUIGI PILONE



[Handwritten signature]

M. G.

1, DPR n. 207/2010, deve essere tempestivamente comunicata per iscritto dall'Esecutore al Direttore dell'esecuzione, il quale provvede ad effettuare, previa formale convocazione dell'Esecutore, il relativo accertamento in contraddittorio, a redigere in duplice originale, in caso di esito positivo, apposito certificato sottoscritto anche dall'Esecutore ed a trasmetterlo al Responsabile del procedimento. Copia conforme del certificato di ultimazione viene rilasciata dal Responsabile di procedimento all'Esecutore che ne abbia fatto richiesta.

Al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l'Esecutore non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del contratto, obblighi tutti che dovranno essere conformi al capitolato speciale, così come eventualmente integrato dall'offerta tecnica presentata dall'Esecutore in sede di gara, saranno applicate penali nelle misure previste dall'art. 12 del capitolato a cui si rimanda. Qualora dal mancato rispetto dei termini derivi all'Appaltante un ulteriore danno, resta salva l'azione di risarcimento ai sensi dell'art. 1382 del Codice Civile. A giustificazione del ritardo, l'Esecutore non potrà mai attribuire la causa ad altri soggetti che provvedano, per conto dell'Appaltante, ad altri lavori, servizi o forniture, se esso Esecutore non avrà denunciato tempestivamente e per iscritto all'Appaltante il ritardo a questi soggetti ascrivibile, affinché l'Appaltante stesso possa farne regolare contestazione.

Si applica l'art. 308 (e gli artt. 159 e 160 in esso richiamati) DPR n. 207/2010 in tema di sospensioni dell'esecuzione del contratto. Qualora l'Esecutore ritenga essere cessate le cause della sospensione, senza che sia stata disposta la ripresa, può diffidare per iscritto il Direttore dell'esecuzione perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa della prestazione, qualora l'Esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione. L'indennizzo all'Esecutore, nel caso di sospensione illegittima, viene quantificato secondo i criteri di cui all'art. 160 DPR n. 207/2010 per l'intero periodo di sospensione, qualora i relativi verbali di sospensione e di ripresa siano stati firmati con riserva.

In relazione a particolari difficoltà di esecuzione incontrate dall'Esecutore, per cause ad esso non imputabili, l'Appaltante, previa richiesta motivata da parte dell'Esecutore, può concedere proroghe al termine di ultimazione previsto in

IL SEGRETARIO GENERALE
DELL'UFFICIO
DI GABETTA



M. G.

contratto senza che ciò costituisca titolo per ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta per il prolungamento dei tempi di esecuzione. In ogni caso la proroga deve essere richiesta almeno 30 giorni prima rispetto alla scadenza del termine di ultimazione contrattualmente fissato.

Art. 11 Pagamenti

Il pagamento verrà effettuato nel seguente modo:

–80% dell'importo di contratto, al netto delle ritenute a garanzia dello 0,5% di cui all'art. 4 DPR n. 207/2010, dopo il *favorevole esito della verifica di conformità*;

–20% dell'importo di contratto, al netto delle ritenute a garanzia di cui all'art. 4, comma 3, DPR n. 207/2010, al *termine degli anni di manutenzione di cui all'art. 14bis del presente contratto*.

I pagamenti avverranno entro 60 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura da parte del Dipartimento interessato (a tal fine fa fede il timbro di arrivo dell'Appaltante).

Le ritenute a garanzia dello 0,5% di cui all'art. 4 DPR n. 207/2010 saranno svincolate al termine del primo anno di manutenzione previo il rilascio del DURC.

Trascorso tale termine l'Esecutore può inviare un atto di costituzione in mora, dal cui ricevimento decorrono gli interessi di mora.

Il pagamento sarà effettuato previo accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Il pagamento verrà effettuato con accredito su c/c dedicato intestato all'Esecutore o al capogruppo in caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti (RTC); le coordinate bancarie dovranno essere comunicate all'Appaltante. In alternativa, nel caso di RTC, la liquidazione potrà avvenire a favore di ciascun componente il raggruppamento, per l'importo da ciascuno fatturato, ma in tale caso la fattura dovrà esser accompagnata da apposita autorizzazione da parte del capogruppo. Anche nel caso di cessione del credito il cessionario è tenuto ad indicare il CIG/CUP e ad anticipare i pagamenti all'Esecutore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati.

La persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme



Alcanti

11-9

ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dall'Appaltante devono essere comunicate all'Appaltante. E' facoltà dell'Esecutore sostituire le persone indicate, ma tale sostituzione non ha efficacia nei rapporti con l'Appaltante fintanto che non sia stata ad esso ritualmente comunicata.

Nel caso che la spesa sia fronteggiata con mutuo l'Esecutore accetta che il calcolo degli interessi per ritardato pagamento non tenga conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione all'Istituto e la ricezione del relativo mandato di pagamento.

Per i pagamenti occorre attendere il DURC (riportante esito positivo), sia dell'Esecutore che dei subappaltatori. Nel caso il DURC segnali un'inadempienza contributiva relativa a soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Appaltante procederà a trattenere dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza, sulla base di quanto segnalato dagli Enti previdenziali/assicurativi. L'Appaltante procederà al pagamento delle inadempienze accertate mediante il DURC direttamente agli Enti di cui sopra. Nel caso di ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, il Responsabile di procedimento, acquisita una relazione particolareggiata del Direttore dell'esecuzione, propone, ai sensi dell'art. 135, comma 1, D. Lgs n.163/2006, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

L'Esecutore non avrà diritto ad anticipazioni del prezzo contrattuale in base all'art. 5 D. L. n. 79/1997, convertito in Legge n. 140/1997, e comunque a tal fine si rinvia a quanto disposto dall'art. 6.16 del Capitolato Speciale di Appalto.

Art. 12 Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Esecutore

Saranno a carico dell'Esecutore gli oneri ed obblighi seguenti dei quali tener conto nel formulare l'offerta:

- 1) L'osservanza delle norme dei contratti collettivi di lavoro, delle disposizioni legislative e regolamentari relative alla prevenzione degli infortuni e l'igiene sul lavoro, le assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le previdenze per la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, nonché la tutela, protezione e assistenza dei lavoratori, l'assunzione delle



M. G. *[Handwritten signature]*

categorie protette, il pagamento di ogni contributo, indennità e anticipazione posti a carico dei datori di lavoro. In particolare l'Esecutore sarà tenuto ad osservare quanto previsto nel DUVRI redatto ai sensi dell'art. 26 D. Lgs n. 81/2008 che fa parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegato allo stesso;

2) L'assunzione di responsabilità circa l'operato dei propri dipendenti anche nei confronti di terzi, così da sollevare l'Appaltante da ogni danno e molestia causati dai dipendenti medesimi;

3) Le operazioni di pulizia dei locali e lo sgombero dei locali del materiale di risulta entro otto giorni dalla data di ultimazione;

4) Raccolta e corretto smaltimento di tutti i residui di lavorazione ed imballaggi con dimostrazione di avvenuto smaltimento presso discariche autorizzate;

5) L'adozione dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette alle prestazioni stesse e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà sull'Esecutore restandone sollevato l'Appaltante;

6) L'addestramento del personale dell'Appaltante, sull'uso e sulla manutenzione dell'oggetto della fornitura;

7) Le spese di trasporto, facchinaggio, imballo, montaggio, scarico a destinazione, installazione nei locali di destinazione, nonché tutti gli altri oneri, spese e prestazioni inerenti la predetta fornitura;

8) La descrizione dettagliata del centro di assistenza di riferimento;

9) Le eventuali segnalazioni per garantire la sicurezza delle persone o cose;

10) Impiego di eventuali trabattelli e/o ponteggi occorrenti per l'installazione dell'oggetto dell'appalto;

11) Consegna dei manuali d'uso e di manutenzione, oltre alla formazione di un addetto alla manutenzione indicato dal Comune di Gaeta;

12) Produzione e consegna all'Appaltante, entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, del Certificato di origine dei materiali impiegati e caratteristiche di reazione al fuoco, in numero di 3 esemplari originali;

13) Produzione e consegna all'Appaltante, entro 30 giorni dalla consegna della fornitura, della Dichiarazione di corretta posa in opera dei materiali impiegati, in numero di 3 esemplari originali;

14) Le prove tecnologiche sui prodotti che l'Appaltante ordini per l'accettazione



Handwritten signature: M. G. Deauld

degli stessi;

15) l'Esecutore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. n. 136/2010. L'Esecutore ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato e nello specifico: IBAN: IT54N0306973981100000004768, Banca Intesa San Paolo Spa e IBAN: IT61W0529714801000010394609, Banca Popolare del Frusinate, e che le persone delegate ad operare su di esso sono il Sig. Di Cesare Williams, DCSWLM72M20H501P, la Sig.ra Cocoluto Maria Grazia, RCCCMGR47R41D843N.

Si dichiara espressamente che di tutti gli obblighi ed oneri specificati si è tenuto conto nello stabilire l'offerta.

Art. 13 Subappalto

Per i subappalti si applicano l'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e l'art. 298 DPR n. 207/2010 che richiama parte dell'art. 170 del medesimo D.P.R., nonché l'art. 6.9 del Capitolato Speciale di Appalto.

Sono assolutamente vietati, sotto pena di immediata risoluzione del contratto per colpa dell'Esecutore e del risarcimento in favore dell'Appaltante di ogni danno e spesa, la cessione del contratto e l'affidamento in subappalto o in cottimo per la realizzazione dell'intera prestazione o comunque per una quota superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto.

L'Esecutore resta l'unico responsabile nei confronti dell'Appaltante dell'esecuzione del contratto. L'Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro 30 giorni dalla richiesta, oppure 15 giorni per i subappalti o cottimi inferiori al 2% delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, termine prorogabile una sola volta per giustificati motivi; trascorso tale termine senza che l'Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

L'affidamento in subappalto senza aver richiesto ed ottenuto le necessarie autorizzazioni potrà comportare anche la risoluzione del contratto.

L'Esecutore deve praticare gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore del 20%. Il subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti di capacità eventualmente richiesti in sede di affidamento, in proporzione all'importo per cui si chiede l'autorizzazione.

Nel contratto allegato alla richiesta di autorizzazione dovrà essere distintamente



M. G. Cocoluto

indicato l'importo dei costi per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni relativi alle prestazioni affidate in subappalto, da corrispondere senza alcun ribasso.

L'Esecutore deve comunicare immediatamente al Responsabile di Procedimento e al Direttore dell'esecuzione, per tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione del contratto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto e l'oggetto del servizio o fornitura affidati ed anche copia del contratto medesimo. Il pagamento a tutti i subcontraenti deve essere effettuato su c/c dedicato (Legge n. 136/2010). L'Appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti sia inserita apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. L'Esecutore è responsabile della verifica dell'idoneità tecnica professionale dei subappaltatori, ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. a) D. Lgs n. 81/2008.

I pagamenti relativi alle prestazioni svolte dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati, su c/c dedicato (art. 3 L. n. 136/2010), dall'Esecutore che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti dall'Appaltante, copia delle fatture (con l'indicazione delle ritenute a garanzia effettuate) e del bonifico (o altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità) effettuato per il pagamento a titolo di quietanza. In caso di fatture emesse nei confronti dell'Esecutore, relative al pagamento precedente, liquidabili ma non quietanzate, si farà luogo alla sospensione del pagamento all'Esecutore per l'intero ammontare. Qualora l'Esecutore motivi il mancato pagamento con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e sempre che quanto contestato dall'Esecutore sia accertato dal Direttore dell'esecuzione, l'Appaltante sospende i pagamenti in favore dell'Esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal Direttore dell'esecuzione.

Nell'ipotesi in cui, durante l'esecuzione delle attività subappaltate ed in un qualsiasi momento durante il periodo di esecuzione del contratto, l'Appaltante stabilisse, a suo insindacabile giudizio, che il subappaltatore è inidoneo, l'Esecutore, al ricevimento della comunicazione scritta da parte dell'Appaltante, dovrà prendere immediatamente le misure per la sostituzione del subappaltatore medesimo. La



M. G. M. M.

sostituzione del subappaltatore non darà alcun diritto all'Esecutore di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite o la proroga della data fissata per l'ultimazione del contratto.

Gli importi delle prestazioni eseguite dai subappaltatori rilevano sia ai fini della regolarità contributiva che del rilascio del certificato di esecuzione della prestazione.

L'Esecutore deve coordinare gli interventi e l'informazione reciproca; esso oltre a promuovere la cooperazione e il coordinamento tra subappaltatori per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, deve coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori in relazione alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte, anche per i subcontratti, ai sensi dell'art. 26 D. Lgs. n. 81/2008.

Art. 14 Garanzia della fornitura e assistenza post vendita

L'Esecutore garantisce da evizione i beni oggetto della fornitura, assumendosi l'onere di garantire il sicuro e indisturbato godimento dei medesimi beni e di mantenere l'Appaltante indenne di fronte ad azioni o pretese da parte di terzi.

L'Esecutore ha l'obbligo di garantire l'oggetto della fornitura, compresi i relativi componenti e accessori, sia per la qualità dei materiali, sia per il montaggio, sia infine per il regolare funzionamento, per il periodo di mesi 24 (o maggior numero eventualmente offerto in sede di gara) decorrenti dalla data della verifica di conformità; in tale garanzia deve rientrare anche la manodopera e i materiali di consumo occorrente per gli eventuali interventi di riparazione e assistenza tecnica dovuti a difetti costruttivi.

L'Esecutore dovrà garantire la produzione dei beni oggetto della fornitura per un periodo di almeno 3 anni dalla data della verifica di conformità. I pezzi di ricambio relativi dovranno essere reperibili per almeno 5 anni dalla data della verifica di conformità.

Al termine dell'intervento si procederà alla compilazione di un verbale; per tale motivo l'Esecutore dovrà informare l'Appaltante della data e dell'orario in cui svolgerà l'intervento, con un anticipo di almeno 2 giorni lavorativi.

La garanzia comporta la sostituzione di tutte le parti mal funzionanti con ricambi originali, incluse le spese per manodopera e diritto di chiamata. L'intervento deve avvenire entro 48 ore dalla chiamata. Tale intervento deve riportare esito positivo da



11-9-
Alcanti

parte dell'Appaltante.

L'Esecutore può affidare l'esecuzione degli interventi ad operatori economici specializzati, previa comunicazione all'Appaltante. Anche in questo caso l'Esecutore rimane obbligato nei confronti dell'Appaltante.

Nel caso di ritardi o inadempienze in ordine agli interventi sopra individuati, l'Esecutore è soggetto alla penale stabilita dall'art. 12 del Capitolato.

Restano escluse dalla presente garanzia soltanto le riparazioni dei danni che, ad insindacabile giudizio dell'Appaltante, non possono attribuirsi all'ordinario utilizzo, ma ad evidente imperizia o negligenza del personale che ne fa uso, oppure ad una errata o mancante manutenzione.

L'Appaltante si obbliga, da parte sua, a utilizzare i prodotti in modo conforme alle prescrizioni dell'Esecutore e comunque in modo corretto e regolare.

Art. 14-bis Manutenzione - Durata

Il contratto prevede anche la manutenzione per il periodo di n. 24 mesi obbligatori previsti dal bando ed ulteriori n. 24 mesi come da offerta di gara per complessivi n. 48 mesi, (n. 4 anni), e deve prevedere:

le verifiche funzionali, (mensili), delle apparecchiature tecniche, i campionamenti e le analisi dell'acqua erogata (bimestrale), gli interventi di disinfezione previsti periodicamente e/o in base agli esiti delle analisi, la sostituzione integrale programmata (semestrale) dei componenti soggetti ad usura (lampade UV, filtri, etc); la pulizia periodica dei punti di erogazione.

Tale periodo decorre dalla data di emissione del certificato di verifica di conformità.

La manutenzione è comprensiva dei materiali da sostituire.

L'Esecutore, prima di effettuare la visita per la manutenzione, dovrà avvisare il Comune circa il giorno e l'ora in cui eseguirà l'intervento e successivamente presentare il registro di manutenzione firmato.

Durante tale periodo l'Esecutore dovrà avvalersi di personale specializzato in loco in grado di intervenire immediatamente e comunque entro le 36 ore successive al verificarsi dell'anomalia.

Art. 15 Invariabilità dei prezzi contrattuali

I prezzi di aggiudicazione non potranno subire revisione nel corso del contratto.



M. G. *[Signature]*

E' esclusa ogni forma di revisione prezzi e non si applica il primo comma dell'articolo 1664 del Codice Civile, ai sensi di quanto previsto dall'art. 133 comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Per quanto riguarda eventuali categorie di lavoro non contemplate nelle voci dell'elenco prezzi, si procederà alla determinazione di nuovi prezzi con le modalità stabilite dall'art. 163 del D.P.R. n. 207/2010 oltre a quanto previsto nelle indicazioni generali poste in calce dell'elenco prezzi.

Art. 16 Presa in consegna e utilizzazione della fornitura

L'oggetto della fornitura passerà in proprietà dell'Appaltante al termine della verifica di conformità. L'accettazione della fornitura non esonera l'Esecutore dalle garanzie e responsabilità di legge e, in specie, dalla garanzia prevista all'art. 14.

Art. 17 Rifiuto della fornitura - Acquisto in danno

Qualora la fornitura consegnata non corrisponda perfettamente ai requisiti pattuiti, l'Appaltante si riserva la facoltà di rifiutarla e di richiederne la sostituzione entro 30 giorni. In caso di mancata o ritardata sostituzione l'Appaltante si riserva la facoltà di acquistare analogo materiale presso terzi, a totale spesa e carico dell'Esecutore, che non potrà sollevare eccezioni, con aumento del 20% per spese generali.

Qualora i beni rifiutati non vengano o non possano venire ritirati entro il suddetto termine si applicherà una penale pari all'1% calcolato sul valore della merce non ritirata. L'Appaltante esclude ogni responsabilità per la loro eventuale perdita o deterioramento durante il periodo di custodia.

Le spese di perizia, in caso di accertamento della non conformità delle merci alle condizioni contrattuali, sono a carico dell'Esecutore.

Art. 18 Riserve e contenzioso

In caso di contenzioso fra l'Appaltante e l'Esecutore, fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e, qualora ne ricorrano i presupposti, di accordo bonario previste dagli artt. 239 e 240 del D. Lgs. n. 163/2006, le controversie su diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del presente contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 240 del D. Lgs. n. 163/2006, non saranno deferite al collegio arbitrale di cui agli artt.



M. G.

241, 242 e 243 del D. Lgs. n. 163/2006 e, quindi, nel presente contratto viene espressamente esclusa la possibilità di deferire ad arbitri, secondo le procedure di cui all'art. 241 del D. Lgs. n. 163/2006, le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in corso di esecuzione del contratto. Pertanto, le controversie che dovessero insorgere tra le parti, saranno di esclusiva competenza del Giudice del Foro del luogo in cui ha sede l'Appaltante. Le parti, quindi, danno atto che, secondo quanto prescritto dal citato art. 241, comma 1-bis, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 163/2006, sarà vietato in ogni caso il compromesso in corso di esecuzione del presente contratto.

Art. 19 Risoluzione del contratto per fatto dell'Esecutore – Clausola risolutiva

L'Appaltante è in diritto di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dagli articoli 135 e 136 D. Lgs. n. 163/2006 e all'art. 6, comma 8, DPR n. 207/2010.

L'Appaltante si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C. a tutto danno e rischio dell'Esecutore, qualora si verificano ritardi di consegna superiore a 15 giorni o qualora la fornitura sia rifiutata due volte nel corso del contratto o mancando l'Esecutore in tutto o in parte all'osservanza del presente contratto in modo tale da compromettere la regolare esecuzione del contratto stesso, a giudizio insindacabile dell'Appaltante, nonché nei casi previsti dall'art. 135, comma 1, D. Lgs. 163/2006 (anche se riferito ai lavori, ai sensi dell'art. 297 DPR n. 207/2010).

Il medesimo diritto avrà l'Appaltante quando l'Esecutore ha eseguito transazioni senza avvalersi di banche o della Società Poste italiane spa (art. 3 L. n. 136/2010).

Nel caso di risoluzione saranno posti a carico dell'Esecutore i maggiori oneri che l'Appaltante deve sopportare anche con riferimento al ritardo accumulato. A tale scopo può rivalersi sulla cauzione definitiva ai sensi dell'art. 123, comma 3, DPR n. 207/2010.

Per tale danno l'Appaltante si rivarrà sulle somme dovute a qualsiasi titolo all'Esecutore e/o sulla cauzione definitiva prestata.

Ai sensi dell'art. 1456 del C.C. la risoluzione si verifica di diritto quando l'Appaltante dichiara all'Esecutore che intende avvalersi della clausola risolutiva, previa comunicazione scritta di tale sua intenzione con preavviso di 30 giorni da notificare all'Esecutore tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.



Handwritten signature

M. G.

Decorso inutilmente tale termine, l'Appaltante provvederà a dichiarare il contratto risolto di diritto per colpa dell'Esecutore.

Art. 20 Recesso dal contratto

L'Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento della parte di contratto eseguito, oltre al decimo dell'importo del contratto non eseguito. Il decimo dell'importo del contratto non eseguito è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti dell'importo posto a base di gara, depurato del ribasso offerto, e l'ammontare netto della prestazione eseguita. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Esecutore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali l'Appaltante effettua la verifica di conformità della parte di contratto eseguita.

Art. 21 Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 l'Appaltante informa l'Esecutore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi in materia.



Art. 22 Vicende soggettive dell'Esecutore

In caso di decesso dell'Esecutore, se soggetto individuale, l'Appaltante può consentire la prosecuzione del rapporto contrattuale da parte degli eredi oppure, a suo insindacabile giudizio, dichiarare risolto il contratto. Analogamente, in caso di cessione o trasformazioni, la prosecuzione deve essere autorizzata.

Nel caso l'Esecutore sia un consorzio il contratto va eseguito dai consorziati indicati in sede di gara; non è possibile la loro sostituzione.

Art. 23 Spese, imposte e tasse

Ai fini fiscali le parti dichiarano che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti al pagamento dell'IVA per cui richiedono la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.04.86, n° 131 e s.m.i. (€ 200,00).

Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'art.112 del D.P.R. n. 554/1999 e dell'art. 8 del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n.145/2000 e s.m.i., tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi

quelli tributari. All'uopo l'Impresa ha effettuato bonifico in data , alla Banca Monte dei Paschi di Siena, tesoreria del Comune di Gaeta, in atti al prot. n. del. La registrazione del contratto avverrà con modalità telematica ai sensi dell'art. 3 bis del D. Lgs. n. 463/1997 e gli obblighi fiscali saranno assolti secondo le modalità di cui all'art. 21, comma 5, del D. Lgs. n. 82/2005. L'imposta di bollo assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D. M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), per l'importo forfettario di 45,00.

Art. 24 Contestazioni

Per le contestazioni in merito all'esecuzione del contratto l'Esecutore ha l'onere di iscrizione delle riserve. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto del contratto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Esecutore; in mancanza devono essere comunicate all'Appaltante entro 30 giorni dal loro verificarsi, con lettera inviata all'indirizzo P.E.C. o fax o con raccomandata postale.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'Esecutore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'Esecutore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di 15 giorni dalla firma stessa.

In ogni caso l'Esecutore non potrà sospendere l'esecuzione del contratto nè rifiutarsi di eseguire le disposizioni che l'Appaltante darà per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti.

Art. 25 Verifica di conformità

L'esecuzione del contratto è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto. La fornitura non passa di proprietà dell'Appaltante e l'Esecutore non acquista diritto al pagamento del relativo importo se prima non è stata verificata con esito favorevole.

La verifica di conformità avviene ai sensi e per gli effetti dell'art. 312 DPR n. 207/2010; le relative spese sono poste a carico dell'Esecutore, il quale deve mettere

anche a disposizione, a propria cura e spesa, i mezzi necessari ad eseguire le verifiche. Nel caso in cui l'Esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il Direttore dell'esecuzione dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'Esecutore.

La verifica di conformità è avviata entro 20 giorni dall'ultimazione della prestazione e deve essere conclusa entro 60 giorni dall'ultimazione delle prestazioni.

L'operazione di verifica di conformità è svolta da tecnici incaricati dall'Appaltante, alla presenza di un rappresentante dell'Esecutore, presso la sede dove è stata eseguita la fornitura. A questo fine l'Esecutore si obbliga a mettere a disposizione un proprio rappresentante per provvedere alla verifica di conformità alla data che gli sarà comunicata. Qualora in tale data nessun rappresentante dell'Esecutore si presenti, verrà fissata un'ulteriore data. Qualora anche in tale seconda data nessun rappresentante dell'Esecutore si presenti, l'assenza vale a tutti gli effetti come acquiescenza ai risultati delle operazioni di verifica di conformità.

Delle operazioni viene redatto specifico verbale.

Le forniture rifiutate alla verifica di conformità devono essere eseguite nuovamente entro 10 giorni dalla data di comunicazione, a cure e spese dell'Esecutore. Decorso inutilmente tale termine verranno applicate le penalità previste per ritardo. Qualora l'esito della verifica di conformità sia ancora negativo l'Appaltante si riserva la facoltà di affidare ad altro soggetto quanto necessario per rendere la fornitura conforme all'oggetto del presente contratto con addebito della relativa spesa all'Esecutore più il 20% per spese generali dell'Appaltante. In alternativa saranno applicate detrazioni per tener conto della minore qualità prestata.

L'Esecutore è tenuto alla garanzia per vizi prevista dall'art. 1490 e ss C.C. L'accettazione della fornitura da parte dell'Appaltante non solleva l'Esecutore dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai difetti, alle imperfezioni ed ai vizi apparenti od occulti, seppur non rilevati all'atto della consegna, ed anche se accertati successivamente alla verifica di conformità.

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'Esecutore, il quale deve firmarlo entro 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

Sarà eseguita la verifica di conformità nel corso dell'esecuzione nei casi previsti dal



Handwritten signature and initials, possibly 'M. G.'.

DPR n. 207/2010, oppure in ogni caso in cui l'Appaltante ne ravvisi l'opportunità. L'Appaltante ha la facoltà di sostituire la verifica di conformità con l'attestazione di regolare esecuzione emessa dal Direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 325 DPR n. 207/2010, non oltre 45 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione, con gli stessi effetti del certificato di verifica di conformità.

Art. 27 Cessione del credito

Per la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto trovano applicazione le norme dell'art. 117 D. Lgs. n. 163/2006. Ogni cessione di credito deve essere stipulata esclusivamente mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata notarile, e deve essere preventivamente notificata all'Appaltante nei modi indicati dall'art. 117, comma 2, D. Lgs. n. 163/2006 ai fini dell'esercizio dell'eventuale diritto di opposizione dell'Appaltante su detta cessione (diritto che andrà esercitato dall'Appaltante nel termine di 45 giorni dalla data di avvenuta notifica della cessione, mediante comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario).

E' pertanto vietata qualsiasi cessione di credito anche a seguito di contratto di factoring (ai sensi della Legge n. 52/1991) che non sia preventivamente notificata all'Appaltante ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 D. Lgs. n. 163/2006.

Anche nel caso di cessione del credito il cessionario è tenuto ad indicare il CIG e ad anticipare i pagamenti all'Esecutore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati.

Art. 28 Cauzione definitiva

Ai sensi dell'art. 113 D. Lgs. n. 163/2006, l'Esecutore, a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento, ha presentato cauzione definitiva, a mezzo di Polizza Fideiussoria n. 0376404429 con scadenza alla data di emissione del certificato del collaudo provvisorio o certificato di regolare esecuzione, rilasciata in data 17/12/2015, dalla Società HDI Assicurazioni SPA – Agenzia di Roma n. 376/R67, in atti al prot. n. 73585 del 18/12/2015, giusta certificazione di qualità ISO 9001:2008 n. SSG 8625 AQ 2019 rilasciata dalla Società di certificazione di ANCCP di Livorno (ACCREDIA), con scadenza il 13/03/2018.

La cauzione resterà vincolata fino alla verifica di conformità e, comunque, finché non sia stata eliminata ogni eventuale eccezione e definita qualsiasi controversia.



M. G. Sordani

La cauzione sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivati dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che l'Appaltante avesse eventualmente pagato in più durante l'esecuzione in confronto al credito dell'Esecutore, risultante dalla liquidazione finale, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L'Appaltante si riserva la facoltà di accedere alla cauzione anche per il recupero delle penalità previste nel presente contratto.

La cauzione definitiva prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c. 2 del C.C. e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Appaltante.

Art. 29 Assicurazione

L'Impresa assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse sollevando il Comune di Gaeta da ogni responsabilità al riguardo.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 125 del DPR n. 207/2010, l'Impresa ha stipulato la polizza assicurativa che tiene indenne il Comune dai rischi derivanti dall'esecuzione dei lavori a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, e che prevede una garanzia per responsabilità civile verso terzi per un massimale di € 2.000.000,00. Detta polizza è emessa in applicazione dello schema tipo 2.3 di cui al D.M. 12 marzo 2004 n. 123. Qualora per il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni di cui all'articolo 2 lettere c), e), articolo 10 lettere a) e c) del suddetto schema contrattuale la garanzia della polizza assicurativa per i danni da esecuzione non sia operante, l'Appaltatore sarà direttamente responsabile nei confronti del Comune per i danni da questo subiti in dipendenza dell'esecuzione del contratto d'appalto. In caso di mancato risarcimento del danno subito dal Comune, a seguito di azioni od omissioni del contraente configuranti mancato rispetto dei sopra citati articoli del contratto di assicurazione, ciò sarà considerato come comportamento gravemente negligente dell'appaltatore ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 38 e 136 del D. Lgs. n. 163/2006.

L'Appaltatore ha presentato la polizza assicurativa RCT/CAR n. 0376404431, rilasciata dalla Società HDI Assicurazioni SPA – Agenzia di Roma n. 376/R67, in atti al prot. n. 73585 del 18/12/2015.

Art. 30 Tutela dei dati

L'Esecutore si obbliga a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature d'elaborazione e di trasmissione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, a non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma ed a non farne oggetto d'utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

Tale obbligo concerne altresì le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'Esecutore sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L'Esecutore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti degli obblighi di segretezza anzidetti.

Le parti si danno vicendevolmente atto che il trattamento dei dati oggetto del presente contratto è soggetto alle disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003 e che devono adempiere alle disposizioni ivi previste.

Art. 31 Elezione del domicilio.

1. A tutti gli effetti del presente contratto l'Impresa elegge domicilio in Gaeta presso la Residenza Comunale. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione dipendente dal presente contratto, su istanza dell'Amministrazione, saranno fatte a mezzo Messo Comunale, ovvero mediante lettera raccomandata alla Società come sopra costituita.

Il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, informa la Ditta Appaltatrice che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. Le parti si danno inoltre reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato in modalità elettronica, conformemente a quanto disposto dall'art. 11, comma 13, del Codice Contratti D. Lgs. n. 163/2006, così come modificato dal


M. G. Renda
COMUNE DI GAETA



D. L., n. 179/2012, convertito con L. n. 221/2012, e dal D. Lgs. n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale, dalla L. n. 89/1913 come modificata dal D. Lgs. n. 110/2010.

E richiesto, io Segretario Comunale del Comune di Gaeta, ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura alle parti, che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà, dispensandomi dalla lettura degli atti richiamati, dei quali prendono visione e confermano l'esattezza e che dichiarano parte integrante e sostanziale del contratto stesso anche se ad esso materialmente non allegati. Dopo di che il presente contratto, da considerarsi approvato a tutti gli effetti di legge, viene firmato dai Signori Contraenti e da me Segretario rogante. Questo atto scritto con strumento informatico da persona di mia fiducia, occupa 26 (ventisei) pagine intere fin qui escluse le firme.

IL DIRIGENTE
(Dr. FUSCO PASQUALE)
(firma autografa)



SOCIETÀ GINO DI CESARE COSTRUZIONI E MANUTENZIONI SRL
(Rappresentante Legale Sig. Williams Di Cesare)
(firma autografa)



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. LUIGI PILONE)
(firma autografa e digitale)



E io sottoscritto, Segretario Comunale attesto che il certificato di firma elettronica digitale utilizzata per il presente atto è valido e conforme al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del D. Lgs. n. 82/2005.